



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 4/2018

3. SE PER LA DEFINIZIONE DELL'ALVEO APPLICATIVO DELL'INSINDACABILITÀ PARLAMENTARE MANCA L'APPORTO DELLA CORTE EDU, SOCCORRONO LE RAGIONI COSTITUZIONALI DELLA RAPPRESENTANZA

La vicenda oggetto della [sentenza n. 133/2018](#) della Corte costituzionale è analoga a tante altre di cui la Consulta è stata chiamata ad occuparsi nel corso degli anni in materia di insindacabilità dei membri del Parlamento *ex art. 68, primo comma, Cost.*

Nell'ambito di un giudizio civile promosso per il risarcimento del danno derivante dalle affermazioni (asseritamente) diffamatorie fatte da un senatore in alcune pubblicazioni giornalistiche è stato attivato il meccanismo della c.d. “pregiudizialità parlamentare” (art. 3 legge n. 140/2003) e così il Senato della Repubblica, valutate le dichiarazioni *extra moenia* del proprio membro, ne ha dichiarato l'insindacabilità.

Sulla base del modello procedurale inaugurato dalla storica sentenza n. 1150/1988 il giudice, non condividendo la deliberazione camerale che inibisce la prosecuzione dell'attività dell'autorità giudiziaria, ha sollevato conflitto di attribuzione: la Corte, ritenendo la condotta del senatore non riconducibile alla funzione parlamentare e dunque estranea all'alveo applicativo dell'immunità, ha annullato la delibera del Senato.

Semberebbe, quindi, l'ennesima decisione della ormai copiosa e consolidata giurisprudenza costituzionale in materia che spesso, a partire dalle sentenze [n. 10](#) e [n. 11 del 2000](#), valutando «in concreto» l'operato delle Camere ha censurato le modalità di esercizio del potere a loro spettante di affermare la sussistenza dell'insindacabilità.

Eppure la sentenza in commento esibisce delle peculiarità nel suo apparato motivazionale che ha portato la dottrina a definirla «un *unicum*» nel quadro della giurisprudenza costituzionale sulla prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost. (G. D'ALESSANDRO, *Un nuovo schema di giudizio nei conflitti tra poteri sull'insindacabilità parlamentare?*, in corso di pubblicazione in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2018).

Quel che effettivamente appare da subito singolare è l'assenza di qualsivoglia riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU in materia di diritto di accesso al giudice *ex articolo 6, paragrafo 1*, della Convenzione con riferimento alle ipotesi cui sia (in astratto) applicabile